



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 162	delib.	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.-
data 14.12.1993		
N. BM/ib	prot. gen.	
data		

L'anno Millecentonovecento novantatré il giorno quattordici del mese di dicembre
alle ore 20.00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti
nei modi e termini di legge, in sessione⁽¹⁾ straordinaria ed in⁽²⁾ prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	Presenti	Assenti
ABBALLE Felice	X	
ACQUA FRANCO		X
BALERNA Lorenzo		X
BARTOLI Eliana		X
BORDI Angelo	X	
CAPELLI Alberto		X
CAPELLI Gianfranco		X
CAPELLI Nazzareno	X	
CORINALDESI Enrico		X
CORINALDESI Italo	X	
FIDANZA Giovanni	X	
LAZZARI Giovanni	X	
SALUSTRI Anna	X	
SEGONI Mario	X	
SPINILLI Antonio	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Signor: **N. Berardinone**

Il Presidente **Giovanni Lazzari**

in qualità di **Sindaco**

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta⁽³⁾ pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1)

2)

3)

(1) Ordinaria - straordinaria.

(2) ...



IL CONSIGLIO COMUNALE

TRIBUNALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 5 della legge 8.6.1990 n° 142 riguardante tra l'altro l'adozione da parte dei Comuni del Regolamento per il funzionamento degli organi;

ATTESO che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Comunale è demandato ad un apposito regolamento la disciplina della convocazione e del funzionamento del Consiglio Comunale, la costituzione dei gruppi consiliari, la disciplina delle sedute e la verbalizzazione, la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni, l'organizzazione dei lavori del Consiglio, il diritto di iniziativa da parte dei Consiglieri;

TENUTO CONTO degli indirizzi di cui agli artt. 15 e 16 dello Statuto Comunale riguardanti rispettivamente competenze e attribuzioni del Consiglio e delle Commissioni consiliari, nonché il successivo art. 17 riguardante i Consiglieri Comunali;

VISTE le modifiche apportate alla legge 142/90 dalla legge 25.3.1993, n° 81;

SENTITI gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Corinaldesi Italo e Fidanza Giovanni;

ACQUISITI ed inseriti nell'originale del presente atto i pareri di regolarità tecnica e di legittimità, formulati ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Comune;

ESAMINATA la proposta di "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE" predisposta dall'Ufficio affari generali e personale e ritenuto di apportare alla medesima le modifiche indicate nell'allegato "A" al presente atto;

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE l'allegato "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE" costituito da cinquantanove (59) articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

VISTO l'art. 5 della Legge 8.6.1990 n° 142 riguardante tra l'altro l'adozione da parte dei comuni del regolamento per il funzionamento degli organi;

ATTESO che ai sensi dell'art. 14 dello statuto comunale è demandato ad un apposito regolamento la disciplina della convocazione e del funzionamento del consiglio comunale, la costituzione dei gruppi consiliari, la disciplina delle sedute e la verbalizzazione, la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni, l'organizzazione di lavori del consiglio, il diritto di iniziativa da parte dei consiglieri;

TENUTO CONTO degli indirizzi di cui agli artt. 15 e 16 dello statuto comunale riguardanti rispettivamente le competenze e attribuzioni del consiglio e delle commissioni consiliari, nonché il successivo art. 17 riguardante i consiglieri comunali;

VISTE le modifiche apportate alla legge 142/90 dalla legge 25.3.1993 n° 81;

ESAMINATA la proposta di "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale" predisposta dall'ufficio affari generali e personale e ritenuto di apportare alla medesima le modifiche indicate nell'allegato A al presente atto;

SENTITI gli interventi del Sindaco e dei consiglieri Corinaldesi Italo, Fianza Giovanni;

ACQUISITI ed inseriti nel presente atto i pareri di regolarità tecnica e di legittimità, formulati ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del comune;

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** l'allegato "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale" costituito da cinquantanove articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

I N D I C E S I S T E M A T I C O

Parte I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento - Interpretazione	1
Art. 2 - Il consiglio comunale	1
Art. 3 - Sede delle adunanze	2
Art. 4 - Presidenza delle adunanze	2

Capo II - Gruppi e commissioni consiliari

Art. 5 - I gruppi consiliari - Costituzione	3
Art. 6 - Le commissioni permanenti - Costituzione e composizione	3
Art. 7 - Presidenza e convocazione delle commissioni	4
Art. 8 - Funzioni delle commissioni	4
Art. 9 - Segreteria delle commissioni Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori	5
Art. 10 - Commissioni d'inchiesta	5
Art. 11 - Commissioni di studio	6

Parte II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti

Art. 12 - Diritto d'iniziativa	7
Art. 13 - Diritto di presentazione di interrogazione e mozioni	7
Art. 14 - Richiesta di convocazione del consiglio	8
Art. 15 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	9
Art. 16 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	9
Art. 17 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità	10

Capo II - Esercizio del mandato elettivo

Art. 18 - Divieto di mandato imperativo	11
Art. 19 - Partecipazione alle adunanze	11
Art. 20 - Responsabilità personale - Esonero	11

Capo III - Nomine ed incarichi ai consiglieri comunali

Art. 21 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali	12
Art. 22 - Funzioni rappresentative	12
Art. 23 - Deleghe del sindaco	12

Parte III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione

Art. 24 - Competenza - Avviso di convocazione	13
Art. 25 - Avviso di convocazione Consegna - Modalità	14
Art. 26 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini	14
Art. 27 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione	15

Capo II - Ordinamento e pubblicità delle adunanze

Art. 28 - Deposito degli atti	16
Art. 29 - Adunanze	16
Art. 30 - Adunanze pubbliche	17
Art. 31 - Adunanze segrete	17
Art. 32 - Adunanze "aperte"	18

Capo III - Disciplina delle adunanze

Art. 33 - Compiti del presidente - Comportamento dei consiglieri	19
Art. 34 - Ordine della discussione	20
Art. 35 - Comportamento del pubblico	20
Art. 36 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula	21

Capo IV - Ordine dei lavori

Art. 37 - Comunicazioni - Interrogazioni	22
Art. 38 - Ordine di trattazione degli argomenti	23
Art. 39 - Discussione - Norme generali	24
Art. 40 - Questione pregiudiziale e sospensiva	25
Art. 41 - Fatto personale	25
Art. 42 - Termine dell'adunanza	26

Capo V - Partecipazione del segretario comunale - Il verbale

Art. 43 - La partecipazione del segretario all'adunanza	27
Art. 44 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma	27
Art. 45 - Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione	28

Parte IV - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO

E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 46 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo Criteri e modalità	29
Art. 47 - Funzioni di controllo politico-amministrativo Criteri e modalità	30
Art. 48 - Competenze del Consiglio e conflitti di attribuzione	31

Parte V - LE DELIBERAZIONI

Capo I - Le deliberazioni

Art. 49 - Forme e contenuti	32
Art. 50 - Approvazione - Revoca - Modifica	33

Capo II - Le votazioni

Art. 51 - Modalità generali	34
Art. 52 - Votazioni in forma palese	35
Art. 53 - Votazione per appello nominale	35
Art. 54 - Votazioni segrete	36
Art. 55 - Esito delle votazioni	37
Art. 56 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	37

Parte VI - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 57 - Istituti di partecipazione democratica dei cittadini e delle loro associazioni - Referendum consultivi	38
--	----

Parte VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 - Entrata in vigore	39
Art. 59 - Diffusione	39

P A R T E P R I M A

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento - Interpretazione

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8.6.1990 n. 142 e costituito da 59 articoli, disciplina il funzionamento del consiglio comunale in conformità alla normativa vigente in materia ed allo statuto comunale.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni non disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.

3. I consiglieri comunali possono sempre presentare al sindaco eccezioni scritte relative all'interpretazione di norme del presente regolamento. La soluzione è rimessa al consiglio il quale decide in via definitiva modificando, se necessario, la norma eccepita.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di cui alla legge 8.6.1990 n. 142 e le successive modificazioni.

Art. 2

Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune.

2. L'elezione del consiglio, la durata in carica, e il numero dei consiglieri da eleggere, la rispettiva posizione giuridica e le competenze del consiglio sono regolati dalla legge.

Art. 3
Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala con specifico spazio riservato al pubblico.

2. Il sindaco con provvedimento motivato può disporre che l'adunanza del consiglio si svolga in luogo diverso purchè sia garantito ai consiglieri di svolgere normalmente le proprie funzioni e sia assicurato il normale accesso del pubblico. In tali casi il sindaco deve dare notizia al pubblico con preavviso di almeno 24 ore mediante manifesto da affiggere all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4
Presidenza delle adunanze

1. Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In sua assenza o impedimento la presidenza è assunta dal vice sindaco.

CAPO II

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 5

I gruppi consiliari - Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre consiglieri. Nel caso che una lista abbia avuto eletto meno di tre consiglieri, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto i singoli gruppi devono comunicare per iscritto al sindaco il nome del capo-gruppo. Sempre per iscritto dovranno essere segnalate al sindaco le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di preferenze nella consultazione elettorale.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno tre consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto e del rispettivo capogruppo deve essere data comunicazione scritta al sindaco, da parte dei consiglieri interessati.
6. Ai capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal segretario comunale la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
7. Il sindaco può convocare i capigruppo consiliari ovvero sottoporre al loro parere argomenti di particolare interesse o delicatezza.
8. In caso di assenza o impedimento i capigruppo, previa comunicazione al sindaco, hanno facoltà di farsi sostituire da un consigliere del proprio gruppo.

Art. 6

Costituzione e composizione delle commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale istituisce al suo interno commissioni permanenti con funzione consultiva, stabilendone il numero, comunque non superiore al numero degli assessorati, le competenze e determinando la loro composizione numerica con criterio proporzionale rispetto a tutti i gruppi consiliari.

2. Il consiglio nomina in seno alle singole commissioni i consiglieri designati dai rispettivi capigruppo.

3. A richiesta del capogruppo interessato ovvero in caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informarne il presidente della commissione.

Art. 7

Presidenza e convocazione delle commissioni permanenti

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene convocata dal sindaco entro 30 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente lo sostituisce il vice presidente. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. La convocazione delle commissioni è effettuata dai rispettivi presidenti anche telefonicamente.

5. Il presidente può invitare ai lavori della commissione funzionari comunali ed esperti per la discussione di particolari argomenti.

Art. 8

Funzioni delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni consultive del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune.

2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio, alle stesse rimessi dal sindaco o rinviati dal consiglio o richiesti dalla commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame

me delle commissioni le proposte di deliberazioni consiliari sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal segretario comunale e nei casi in cui non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria.

3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo , riferendo al consiglio i risultati delle indagini conoscitive, entro il termine fissato dal consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al sindaco il quale ne dispone l'istruttoria oppure restituisce gli atti al presidente comunicando i motivi.

Art. 9

Segreteria delle commissioni permanenti Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario comunale designato dal sindaco.

2. Spetta al segretario organizzare la tempestiva convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione.

Art. 10

Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del sindaco, ovvero su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica, il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi con criterio proporzionale. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore.

Art. 11
Commissioni di studio

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni con l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e, se necessario, di esperti esterni con riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.

2. Il presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso la relazione conclusiva e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

P A R T E S E C O N D A

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

D I R I T T I

Art. 12

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni sulle materie di competenza del consiglio comunale.

3. Nelle proposte di deliberazioni comportanti oneri a carico del comune, dovrà sempre essere indicata la copertura finanziaria e le compatibilità economiche con le previsioni del bilancio.

4. La proposta di deliberazione sottoscritta dal consigliere è inviata al sindaco il quale dispone sull'eventuale proseguimento dell'istruttoria e nel caso di diniego ne comunica per scritto al proponente i motivi.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazione, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti possono essere presentati, al presidente anche nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal sindaco al segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.

Art. 13

Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Le interrogazioni sono presentate al sindaco entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del consiglio. Sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.

3. Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni o mozioni per la stessa seduta.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza con le modalità previste dal successivo articolo 37.

6. Le mozioni devono essere sottoscritte dal consigliere e presentate al sindaco il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.

7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 14

Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il termine per la convocazione del consiglio comunale quando è richiesta da almeno un quinto dei consiglieri, decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

2. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazione e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

Art. 15

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato elettivo, nei limiti delle competenze attribuite al consiglio comunale.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, utili all'espletamento del loro mandato, nei limiti delle competenze attribuite al consiglio comunale con esclusione di quelli riservati per legge o regolamento.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici.

4. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del comune, il sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici e servizi con l'indicazione delle funzioni esercitate, il nominativo del responsabile, ed eventualmente del sostituto, i giorni della settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni, notizie ed effettuare la consultazione degli atti utili all'espletamento del loro mandato entro i limiti delle competenze attribuite per legge al consiglio comunale.

Art. 16

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del consiglio e della giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso l'ufficio di segreteria in base a quanto stabilito dal terzo comma del precedente articolo 16. La richiesta sottoscritta dal consigliere va effettuata su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i dieci giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso il sindaco comunica al richiedente il maggior termine per il rilascio.

4. Il segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni. Per il rilascio di copie di atti e documenti ai consiglieri è dovuto dagli stessi il rimborso delle spese di riproduzione stabilito con provvedimento della giunta comunale.

Art. 17

Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità

1. Le richieste di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al segretario comunale e, per conoscenza, al sindaco ed al comitato regionale di controllo e fatte pervenire entro i termini di legge. Il segretario comunale provvede all'invio dell'atto al comitato di controllo entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta e successivamente comunica con lettera, ai consiglieri, l'esito sulle deliberazioni dagli stessi richiesto.

2. All'inizio della seduta del consiglio comunale il presidente informa il consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal comitato regionale di controllo.

Capo II

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 18

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 19

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione inviata al sindaco, il quale ne dà notizia al consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al consiglio dal capogruppo o dal suo sostituto al quale appartiene il consigliere assente.

3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

4. Il consigliere comunale decade dalla carica quando, senza darne giustificazione, è assente per tre sedute consecutive ordinarie.

Art. 20

Responsabilità personale - Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.

2. E' esente da responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Capo III

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 21

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina di un consigliere comunale avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 22

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indetti dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita e nominata dal consiglio una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al sindaco ed alla giunta comunale.

Art. 23

Deleghe del sindaco

1. Il sindaco deve comunicare al prefetto il nominativo del consigliere o dell'assessore ed il contenuto delle deleghe conferite in qualità di ufficiale di governo.

3. Nel provvedimento sono espressamente indicate le funzioni delegate. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

4. Le previsioni statutarie in materia di delega ai consiglieri comunali o agli assessori di funzioni attribuite dalla legge al sindaco quale capo dell'amministrazione, sono attuate con le modalità di cui al precedente comma.

P A R T E T E R Z A

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

Art. 24

Competenza - Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco ed in sua assenza o impedimento dal vice sindaco a mezzo di avvisi, con le modalità previste dal presente capo.
2. Il consiglio è normalmente convocato in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
3. Il consiglio è convocato in sessione straordinaria su decisione motivata del sindaco ovvero dietro richiesta di almeno un quinto dei consiglieri.
4. Nei casi previsti dai precedenti 2° e 3° comma, il consiglio può essere convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
5. L'avviso di convocazione, oltre alle indicazioni previste nei precedenti commi, deve specificare: il giorno, l'ora e la sede di riunione dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
6. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
7. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno ed è stabilito dal sindaco.
8. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 31. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

Art. 25

Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del consiglio deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale.

2. Il messo rimette all'ufficio di segreteria le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune, indicando al sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 26

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. Nei termini di consegna dell'avviso di convocazione e dell'eventuale ulteriore avviso contenente gli argomenti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno, previsti dall'articolo 125 del R.D. 4.2.1915 n. 148, sono inclusi anche i giorni festivi.

2. Per le adunanze in seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

3. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui ai precedenti commi, possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

4. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 27

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. Fermi restando i termini e la responsabilità per la pubblicazione all'albo pretorio del comune degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio, il sindaco può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Capo II

ORDINAMENTO E PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 28

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'ufficio di segreteria nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza e ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, completa dei pareri e dell'attestazione finanziaria previsti dalla legge 8.6.1990 n. 142.

3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno cinque giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai capigruppo, dandone avviso ai consiglieri. Quando sia possibile disporre l'invio di copia della documentazione a tutti i consiglieri, il deposito avviene nei termini ordinari previsti dal primo comma.

Art. 29

Adunanze

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

2. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei

consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

3. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero di consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo al quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

4. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 30

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito nel successivo articolo.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 31

Adunanze segrete

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

3. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del consiglio ed al segretario comunale, il vice segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 32 Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il sindaco, sentita la giunta e i capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'articolo 3 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, e sindacali interessati ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

Capo III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 33

Compiti del presidente - Comportamento dei consiglieri

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

4. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

5. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

6. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.

7. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide nel merito con votazione in forma palese.

8. Se il consigliere, dopo l'interdizione della parola, determinata dal consiglio, turba l'ordine della seduta, è espulso dal sindaco.

Art. 34
Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal sindaco, sentiti i capigruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al presidente ed al consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessuno intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 35
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del consiglio comunale, alle dirette dipendenze del presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente

dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente di cui al comma precedente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio è successivamente riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 36

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il presidente, per le esigenze della giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo IV

ORDINE DEI LAVORI

Art. 37

Comunicazioni - Interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della giunta sull'attività del comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
6. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
7. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato e nei tempi prescritti per tutti gli argomenti. Conclusa l'illustrazione il presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del sindaco o dell'assessore delegato per materia.
9. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti depositandone il testo presso la presidenza. Il presidente, qualora ritenga di disporre degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il presidente assicura il consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i cinque giorni successivi all'adunanza.

13. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il presidente fa concludere la discussione di quella che è al momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del consiglio comunale.

14. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, la relazione annuale della giunta e del consiglio, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

15. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal sindaco entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio.

16. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 38

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni decide il consiglio senza discussione.

2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal tredicesimo comma del precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed iscritta nel relativo ordine del giorno.

4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

5. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 39

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento il capogruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore.

3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

4. Il presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.

5. Il presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche dichiara chiusa la discussione.

7. Il consiglio, su proposta del presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per la discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

Art. 40
Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene chiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 41
Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il consiglio senza discussione.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli intervenuti sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa e sulla proposta decide il consiglio.

5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole dal consiglio il quale prende atto delle conclusioni senza votazioni.

Art. 42
Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la riunione.

2. Nel caso in cui il consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

Capo V

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art. 43

La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede di istruttoria.

Art. 44

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale,

2. Alla sua redazione provvede il segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, il vice segretario o altro dipendente comunale dallo stesso designato.

3. Il verbale costituisce il fedele sintetico resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Quando i consiglieri ne facciano richiesta al presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario prima della sua lettura al consiglio ovvero procedano direttamente a dettare l'intervento al segretario comunale.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale.

Art. 45

Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Quando un consigliere lo richiede, il segretario comunale provvede alla lettura esclusivamente della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si vuole che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione di merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6. I registri dei processi verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del segretario comunale.

7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del segretario comunale.

P A R T E Q U A R T A
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E
DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

Art. 46
FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO
Criteri e modalità

1. Il consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente e adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, limitatamente ai regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti;

d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

e) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;

f) agli indirizzi formalmente rivolti alla giunta, all'organizzazione generale dell'ente, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività del comune.

2. Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.

3. Il consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro corretta attuazione e adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione della giunta e del programma aggiornato con la relazione annuale.

4. Il consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della giunta di provvedimenti dei quali il revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

5. Il consiglio può esprimere, con l'atto di nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del comune.

Art. 47

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO Criteri e modalità

1. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

2. Il consiglio verifica, attraverso la presentazione della relazione annuale da parte della giunta, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.

3. Dal momento in cui sarà attivato il sistema di controllo interno della gestione, l'ufficio competente inoltrerà al sindaco, alla commissione consiliare competente, alla giunta comunale ed al revisore dei conti, tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi d'investimento ed in particolare gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati.

4. La giunta comunale riferisce al consiglio, con la relazione annuale di cui al secondo comma, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.

5. Il revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo:

a) segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economica-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;

e) partecipando alle adunanze del consiglio comunale tutte le volte che sarà invitato dal sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

6. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il comune partecipa finanziariamente è esercitato dal consiglio comunale, a mezzo del sindaco e con la collaborazione

della giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

7. Nell'esercizio dell'attività di controllo il consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal difensore civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

8. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il consiglio comunale si avvale delle commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le commissioni al consiglio comunale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

Art. 48

Competenze del Consiglio e conflitti di attribuzione

1. In conformità al principio della separazione dei poteri il consiglio comunale ha competenza esclusiva circa l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tramite i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2. La giunta comunale può proporre al consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

3. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del consiglio e della giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una commissione costituita dal sindaco, dal vice sindaco, dai capigruppo e dal segretario comunale. La decisione è adottata dalla commissione a maggioranza con riferimento alle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, dello statuto e del presente regolamento. La decisione della commissione è definitiva e viene dal sindaco comunicata al consiglio comunale ed alla giunta.

4. Il sindaco, sulla base delle decisioni di cui al precedente comma, propone al consiglio comunale l'adeguamento del presente regolamento.

P A R T E Q U I N T A
LE DELIBERAZIONI

C A P O I

LE DELIBERAZIONI

Art. 49

Forme e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. L'istruttoria delle deliberazioni da sottoporre all'esame del consiglio comunale è effettuata dai rispettivi responsabili dei servizi. Il segretario comunale è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni.
3. Quando il testo della deliberazione proposto non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
4. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
5. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'articolo 50 della legge 8 giugno 1990, n° 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendo constare nell'atto gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 50
Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze non valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

C A P O I I

LE VOTAZIONI

Art. 51 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali, quando non sia disposto diversamente dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, è effettuata in forma palese.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui in consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

3. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati distintamente, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

4. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

5. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmati-

ca e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 52

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.

2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il presidente procede alla designazione di tre consiglieri, di cui uno di minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatore, quindi dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

4. Controllato l'esito della votazione, il presidente ne proclama il risultato.

5. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

6. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 53

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il consiglio su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

2. Il presidente precisa al consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente con l'assistenza del segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 54 Votazioni segrete

1. Prima di procedere alle votazioni segrete il presidente designa tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.

2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede procedendo come appresso:

a) le schede sono predisposte dall'ufficio di segreteria, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.

3. I nominativi iscritti nella lista oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presente meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 55 Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi, dallo statuto e dal presente regolamento, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "Il consiglio ha approvato" oppure "Il consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 56 Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nei casi d'urgenza il consiglio con votazione separata può dichiarare l'immediata eseguibilità delle deliberazioni consiliari.

P A R T E S E S T A

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 57

Istituti di partecipazione democratica dei cittadini e delle loro associazioni Referendum consultivi

1. Allo scopo di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione il consiglio comunale promuove, in conformità al titolo II dello statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione, con le iniziative a tal fine ritenute idonee, secondo l'apposito regolamento comunale.

2. Il diritto di iniziativa e di intervento nei procedimenti amministrativi da parte dei cittadini e delle loro associazioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 8 e 9 dello statuto comunale.

3. I referendum consultivi previsti dall'articolo 10 dello statuto sono disciplinati da apposito regolamento che stabilisce i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative delle consultazioni.

P A R T E S E T T I M A

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello statuto, che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 59

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal sindaco ai consiglieri comunali in carica ed ai consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

2. Una copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizioni dei consiglieri.

3. Il sindaco dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al revisore dei conti, al difensore civico, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal consiglio, attualmente in carica.

4. Il segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Lazzari

IL SEGRETARIO

F.to N. Berardinone

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, L. 8-6-1990, n. 142.

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to

È copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

li,

IL SEGRETARIO

F.to

N. Berardinone

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 46, comma 1, della L. 8-6-1990, n. 142, in data
- ☐ per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del , prot. n.

li,

IL SEGRETARIO

F.to